

**Atto n. 10/07**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA  
PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE**

*Documento per la consultazione*

26 febbraio 2007

## **Premessa**

*Con la deliberazione 26 febbraio 2007, n. 40/07, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza dell'Autorità rilevando la necessità di urgente completamento della disciplina afferente, tra l'altro, alla misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'attuazione degli schemi di incentivazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento.*

*La vigente normativa prevede regole per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi (deliberazione dell'Autorità n. 05/04) e, con riferimento all'energia elettrica prodotta, solo per gli impianti di produzione fotovoltaici ammessi al beneficio degli incentivi di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (deliberazione dell'Autorità n. 188/05 e sue successive modifiche e integrazioni).*

*Infatti, le disposizioni in materia di promozione dell'energia prodotta mediante trasformazione fotovoltaica della fonte solare prevedono l'erogazione di incentivi proporzionali all'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione, anche nei casi in cui l'energia elettrica prodotta sia utilizzata per i consumi delle utenze interne e, pertanto, non sia immessa in rete.*

*La misura della produzione di energia elettrica risulta necessaria anche per il rilascio dei certificati verdi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 387/03.*

*Infatti, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005, stabilisce che il diritto ai certificati verdi è assegnato alla produzione netta di energia elettrica degli impianti muniti della qualifica richiesta (qualifica IAFR).*

*Il presente documento di consultazione, redatto in forma di schema di provvedimento, reca gli orientamenti dell'Autorità che, prendendo spunto dalla disciplina prevista nella deliberazione dell'Autorità n. 188/05 per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, sono finalizzati alla definizione di regole generali applicabili a tutti i casi in cui la misura dell'energia elettrica prodotta risulti necessaria per l'attuazione di una disposizione normativa.*

*Alla luce dell'attuale quadro normativo, pertanto, il presente schema di provvedimento troverebbe applicazione:*

- per la misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivo in "conto energia", con conseguente aggiornamento della deliberazione n. 188/05;*
- per la misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti qualificati IAFR, ai fini dell'emissione dei certificati verdi.*

*In futuro, i dati di misura rilevati, potrebbero essere utilizzati anche per ulteriori finalità, ad esempio in materia di dispacciamento.*

*Il presente documento per la consultazione non contiene orientamenti relativi al servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete da un impianto di produzione. Fino al termine del periodo di regolazione 2004-2007, il servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata è regolato secondo le disposizioni di cui al Testo Integrato per i punti di immissione.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 26 marzo 2007.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:**  
*Autorità per l'energia elettrica e il gas*  
*Direzione Mercati*  
*Unità Fonti Rinnovabili, Produzione di energia e Impatto Ambientale*  
**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel. 0265565336

fax 0265565222

e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

# SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) il **Gestore di rete** è il soggetto che gestisce la rete elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione;
  - b) il **Produttore** è il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione;
  - c) il **Servizio di misura dell'energia elettrica** è composto dalle attività di:
    - i) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
    - ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura;
  - d) il **Testo Integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04.

### Articolo 2 *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura<sup>1</sup> (nel seguito: misura dell'energia elettrica prodotta).
- 2.2 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, gli apparecchi di misura installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta e, pertanto, non è necessario installare ulteriori apparecchi di misura.
- 2.3 Gli obblighi informativi e le disposizioni relative alla trasmissione dei dati rilevati posti in capo al soggetto responsabile del servizio di misura sono stabiliti separatamente in ciascuno degli specifici provvedimenti che disciplinano le modalità di attuazione della normativa che, di volta in volta, richiede la disponibilità della misura dell'energia elettrica prodotta.

## TITOLO II MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

### Articolo 3 *Misura della produzione per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW*

- 3.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW è il Gestore di rete.
- 3.2 Il Produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dall'Autorità.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, per l'erogazione degli incentivi in conto energia previsti per gli impianti fotovoltaici o per l'emissione dei certificati verdi.

## **Articolo 4**

### *Misura della produzione per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW*

- 4.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 20 kW è il Produttore.
- 4.2 Il Produttore ha la facoltà di avvalersi del Gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura. In questo caso il Produttore è tenuto a corrispondere al Gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dall'Autorità.

S1. *Si condividono le attribuzioni di responsabilità individuate nei precedenti articoli 3 e 4? Quali criticità si rilevano in merito a tali orientamenti? Quali altre proposte alternative dovrebbero essere analizzate e per quali ragioni?*

## **Articolo 5**

### *Posizionamento delle apparecchiature di misura*

- 5.1 Nei casi in cui il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sia il Gestore di rete, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo Gestore di rete conformemente a quanto indicato nelle norme e guide del Comitato elettrotecnico italiano, e nel rispetto dei principi di cui ai commi 5.2 e 5.3.
- 5.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il Produttore sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
  - a) il più vicino possibile ai morsetti del generatore, ovvero agli eventuali apparati di conversione della potenza;
  - b) all'interno della proprietà del Produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo Produttore. Nel primo caso il Produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del Gestore di rete per l'espletamento delle attività di sua competenza;
  - c) tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari.
- 5.3 Le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere dotate di dispositivi anti-frode, in modo da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del Gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il Produttore deve comunicare al Gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il Gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al Produttore il costo aggiuntivo dell'intervento. L'installazione dei dispositivi anti-frode è effettuata dal Gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

## **Articolo 6**

### *Caratteristiche delle apparecchiature di misura*

- 6.1 Le apparecchiature installate per la misura dell'energia elettrica prodotta devono almeno:
  - a) essere in grado di rilevare la misura dell'energia elettrica prodotta su base oraria;

- b) essere dotati di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione da remoto delle misure rilevate.

- S2. *Si condivide l'obbligo di dotare gli apparecchi di misura di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione da remoto delle misure rilevate indistintamente per gli impianti di qualunque taglia, o si ritiene più opportuno limitare il suddetto obbligo agli impianti maggiori di 20 kW?*
- S3. *Quali ulteriori condizioni dovrebbero essere stabilite al fine dell'acquisizione da remoto delle misure rilevate? Quali disposizioni di cui alla deliberazione n. 292/06 potrebbero essere incluse anche nel presente provvedimento?*
- S4. *La vigente normativa per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa (e prelevata) prevede l'obbligo di installazione di misuratori in grado di rilevare su base oraria l'energia elettrica solo per gli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 250 kW (cfr. art. 36 del Testo Integrato). Si rilevano controindicazioni all'ipotesi che il suddetto obbligo relativo alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica immessa (e prelevata) sia esteso, con un successivo provvedimento, anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 250 kW?*

#### **Articolo 7**

##### *Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta*

- 7.1 Il soggetto che effettua la rilevazione e la registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure registrate, secondo modalità tali da permetterne l'utilizzo a scopi di verifica e controllo.

- S5. *Quali altre condizioni dovrebbero essere stabilite in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta?*
- S6. *Nei casi di impianti che usufruiscono di incentivi riferiti all'energia elettrica prodotta (ad es. conto energia o certificati verdi) quali disposizioni si ritiene utile prevedere al fine di agevolare gli scambi informativi tra i gestori di rete responsabili del servizio di misura e il GSE?*

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 8**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

- 8.1 Fino al termine del periodo di regolazione 2004-2007, il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.2 e di cui all'articolo 4, comma 4.2 è pari alla componente tariffaria MIS<sub>1</sub>, prevista dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al Testo integrato, per il livello di tensione a cui è installato il misuratore.

- S7. *Le disposizioni di cui al presente provvedimento dovrebbero applicarsi in riferimento alle sole nuove installazioni di misuratori per la misura della produzione di impianti di generazione? Quali eventuali ulteriori disposizioni di raccordo dovrebbero essere adottate nell'ottica di estendere le presenti disposizioni anche per gli impianti di produzione esistenti?*